**INDICAZIONI OPERATIVE**

**RICORSI PER DECRETO INGIUNTIVO, con riguardo alla TUTELA DEI CONSUMATORI**

Va premesso che nella sent. n. 9479/2023 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito, con riferimento alla disciplina della tutela dei consumatori nel procedimento per decreto ingiuntivo, i seguenti principi:

*“Il giudice del monitorio:*

*a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;*

*b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione:*

*b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;*

*b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione;*

*c) all’esito del controllo:*

*c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso;*

*c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;*

affermando, nello specifico, che

*“7.2. … Il giudice dovrà, quindi, sollecitare il ricorrente a “provvedere alla prova” del credito anche sotto il profilo che la relativa spettanza, in parte o per l’intero, non sia esclusa dai profili di abusività negoziale rilevati, a tal fine richiedendo che sia prodotta pertinente documentazione (anzitutto, il contratto su cui si basa il credito azionato) e/o che siano forniti i chiarimenti necessari…”*

*“7.3. … Si tratta, dunque, di un obbligo di motivazione funzionale a dare al consumatore l’informazione circa l’assolvimento, da parte del giudice adito in via monitoria, del controllo officioso sulla presenza di clausole vessatorie a fondamento del contratto fonte del credito azionato dal professionista e che siano rilevanti rispetto all’oggetto della domanda di ingiunzione.*

*In quanto strumentale rispetto all’esercizio del diritto di difesa del consumatore nella fase processuale a contraddittorio pieno, una tale motivazione esige che nel decreto sia individuata, con chiarezza, la clausola del contratto (o le clausole) che abbia(no) incidenza sull’accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore e che se ne escluda, quindi, il carattere vessatorio.*

*E’, dunque, la chiara individuazione dei profili di abusività rilevanti rispetto all’oggetto dell’ingiunzione che assume centralità nell’assolvimento di detto obbligo motivazionale, questo ben potendo esprimersi in un apparato argomentativo estremamente sintetico (ad una sommaria motivazione, come detto, fa riferimento la CGUE), semmai strutturato anche per relationem al ricorso monitorio ove questo si presti allo scopo”.*

**Si invitano**

pertanto gli avvocati ad attenersi alle seguenti **indicazioni operative**, per quanto riguarda i ricorsi monitori in materia di contratti stipulati tra consumatori e professionisti:

- indicare se la parte ingiunta è o meno consumatore; in caso negativo fornirne prova;

- indicare se esiste o meno contratto scritto,

- produrre una copia leggibile del contratto, con pagine ordinate in modo progressivo e tutte orientate nello stesso verso,

- al fine di rendere comprensibile causa petendi e petitum della domanda (che altrimenti rimangono indeterminati) e provare la fondatezza degli stessi, nonché al fine di rendere possibili i controlli da eseguire d’ufficio,

* illustrare sinteticamente la natura del rapporto contrattuale e lo svolgimento dello stesso, allegando in maniera specifica/circostanziata l’inadempimento del debitore,
* indicare di quali singole voci si compone l’importo richiesto e le relative clausole contrattuali rilevanti;
* qualora siano stati applicati interessi di mora, penali, importi per risarcimento e simili (v. art. 33 co. 2 lett. f cod. consumo), indicarne misura, base di calcolo, importi calcolati e clausole contrattuali rilevanti;

- indicare se il creditore (anche pro tempore) ha effettuato un recesso dal contratto, se ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine o se ha esercitato altro diritto potestativo, e allegare, se del caso, la relativa documentazione; illustrare gli importi richiesti come conseguenza di tale condotta, con indicazione delle clausole contrattuali rilevanti;

- in ipotesi di contratto di conto corrente o di rapporto che comunque si esegue con annotazioni su un conto (es. carta di credito), produrre l’estratto conto integrale (non c.d. saldaconto) dall’inizio del rapporto alla fine (Cass. n. 29577/20, n. 13527/17) che contenga anche la somma finale;

- indicare se vi sono delle clausole contrattuali abusive che possono, in tutto o in parte, ostare all’accoglimento della domanda; indicare, se del caso, il minore importo per il quale non rilevano eventuali clausole abusive.